



REGOLAMENTO PALESTRE

Emesso dal Dirigente Scolastico prof.ssa Concetta Carrozzo

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.74 del 10/10/2012.

PREMESSA

Le due palestre dell'Istituto "Monterisi", di diversa metratura, ubicate nel cortile interno della scuola sono prioritariamente dedicate all'attività scolastica negli orari stabiliti per ciascun anno scolastico dal Consiglio di Istituto all'interno del calendario scolastico e nella fascia oraria di apertura della scuola. Il Comune di Salerno che organizza e gestisce l'utilizzo delle stesse da parte di società sportive o altri soggetti autorizzati - secondo un calendario annuale che viene trasmesso alla scuola - chiede prioritariamente all'istituzione scolastica l'orario di utilizzo delle palestre.

Qualora la scuola abbia necessità di utilizzare le palestre al di fuori degli orari e dei periodi deliberati a inizio anno deve darne comunicazione alle Società concessionarie.

REGOLE COMUNI

Art.1

La Scuola e le società concessionarie si obbligano a lasciare i locali puliti e in ordine ciascuno al termine del proprio orario giornaliero di utilizzo.

Art.2

La riparazione dei danni a locali ed attrezzi è a totale carico di chi abbia la responsabilità accertata del danno.

DOVERI DEL CONCESSIONARIO

Art.3

Le società sportive individuate quali concessionarie utilizzano attrezzi propri che possono essere custoditi in appositi spazi assegnati dalla scuola.

Art.4

Le società concessionarie forniscono all'autorità scolastica i nominativi e i numeri di telefono dei responsabili dello svolgimento delle attività sportive, del responsabile della Sicurezza e dell'incaricato della pulizia.

Art.5

L'accesso alla palestra è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se sono assistiti dagli istruttori dell'Associazione ed è fatto assoluto divieto di entrare a coloro che non partecipano alla attività sportiva.

Art.6

E' vietato l'utilizzo della palestra al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti pena la revoca della concessione.

Art.7

-Entro il 30 giugno le società concessionarie sono tenute a restituire alla Segreteria della Scuola, le chiavi delle palestre, affidate annualmente all'inizio dell'attività con l'obbligo di sottoscrivere verbale di affidamento e consegna.

-La mancata restituzione delle chiavi, attestata dalla scuola, o di indebiti duplicati, sarà motivo di censura da parte della scuola nell'ambito delle future assegnazioni.

Art.8

Il concessionario è responsabile della vigilanza e della custodia dei locali e delle attrezzature.

Provvede pertanto a:

- aprire, sorvegliare e chiudere i locali concessi;
- rispettare gli orari d'uso fissati;
- garantire il corretto uso dei locali, dei cortili di pertinenza e delle attrezzature;
- garantire il divieto di installazione di strutture fisse o di altro genere non autorizzate;
- comunicare immediatamente alla scuola e al Comune ogni danno arrecato ai locali, arredi o attrezzature, anche quelli che rileva prima dell'utilizzo;
- non lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione, attrezzi o quant'altro senza autorizzazione della Scuola;
- garantire il rispetto del divieto di vendita e consumo di cibarie e bevande all'interno dei locali;
- riconsegnare puliti e in ordine i locali e le attrezzature dopo ogni utilizzo;
- verificare il rispetto del divieto di fumo ai sensi dell'art. 18 della L.P. 13 del 22/12/2004;
- garantire l'osservanza del divieto relativo all'introduzione di sostanze che possano in qualunque modo provocare incendi o esplosioni.

Art.9

Il concessionario è tenuto a rispettare i regolamenti che prevedano specifiche modalità di utilizzo dei locali e delle attrezzature

Art.10

In caso di mancato rispetto - da parte del concessionario - parziale o totale, dei regolamenti o delle normative vigenti, di danni significativi, di mancata vigilanza o di eccessiva trascuratezza nel ripristino dei locali o delle dotazioni da parte dei fruitori, il Dirigente dell'istituzione segnalerà le violazioni al Comune che provvederà a revocare la concessione di utilizzo e ad attivarsi per il risarcimento del danno.

USI INCOMPATIBILI

Art.11

- 1) Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare le attrezzature e gli arredi dell'edificio scolastico.
- 2) È vietato l'uso di locali per i quali esistano specifici divieti di utilizzo pubblico da parte di autorità terze (es. Vigili del fuoco, Ufficiale sanitario etc).

NORME RELATIVE ALLA SICUREZZA

Art.12

- 1) Il concessionario, che ha ricevuto l'autorizzazione ad utilizzare la palestra, assume, per l'arco temporale di utilizzo, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di sicurezza e dal D.lgs 626/94 e successive modifiche o integrazioni. Il concessionario ovvero il legale rappresentante dell'Associazione, per tutto il periodo di concessione della palestra, è il responsabile oppure nomina un responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per quanto di propria competenza.
- 2) Il responsabile della sicurezza del concessionario dovrà dichiarare di essere in grado di prevenire i pericoli presenti, di essere a piena conoscenza di quanto previsto dal piano di emergenza e sicurezza antincendi e di essere in grado di affrontare le situazioni di emergenza.
- 3) In ogni caso è onere di chi prende in consegna i locali scolastici e le attrezzature scolastiche controllare le condizioni di sicurezza degli stessi prima di ogni utilizzo segnalando eventuali anomalie. È inoltre onere del concessionario garantire che i locali siano lasciati, al termine delle attività, in condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle attività scolastiche.
- 4) Nel caso venissero accertate dal concessionario condizioni di scarsa sicurezza, relative ai locali o alle attrezzature, lo stesso è tenuto a segnalare tempestivamente la situazione al Dirigente dell'Istituzione e al responsabile del Comune.

MODALITA' DI UTILIZZO

Art. 13

Durante l'orario scolastico non è consentito l'utilizzo delle palestre da parte di enti o istituzioni diverse salvo in casi eccezionali per i quali è sempre necessaria l'autorizzazione del Consiglio d'Istituto, sentito il parere del Dipartimento di Educazione Fisica.

Art. 14

Durante l'orario scolastico l'utilizzo delle palestre per attività della scuola previste dal Piano dell'Offerta Formativa ma diverse da quelle sportive deve essere autorizzato dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del Dipartimento di Educazione Fisica.

Art. 15

Durante l'orario scolastico è vietato agli estranei alla scuola l'ingresso alla palestra. Non sono considerati estranei gli esperti per le attività previste dal POF e i famigliari degli alunni frequentanti.

Art. 16

Nella palestra piccola sono vietate le attività agonistiche.

Art. 17

Tutti coloro che usufruiscono della palestra devono calzare scarpe da ginnastica pulite (riservate all'uso in palestra) e ben allacciate. In ogni caso è vietato l'accesso con calzature che possano danneggiare la pavimentazione.

Art. 18

Durante lo svolgimento delle lezioni sono ammesse in palestra fino a un massimo di tre classi contemporaneamente - secondo quanto stabilito dall'orario scolastico - le tre classi occuperanno a rotazione i vari ambienti a disposizione: due classi nella palestra grande (circa 50 persone) e una classe nella palestra piccola (circa 25 persone). I criteri e il calendario di rotazione nei vari ambienti sono stabiliti all'inizio di ogni anno scolastico dal Dipartimento dei docenti di educazione fisica.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

Art.19

Durante le ore di educazione fisica ogni alunno deve:

- indossare abbigliamento idoneo all'attività pratica, cioè di tessuto elastico, privo di fibbie o parti metalliche pericolose e adeguato alla temperatura sia dell'ambiente interno che, eventualmente, esterno. Le calze devono essere di cotone;
- custodire con cura i propri effetti personali, compresi orologi, braccialetti e altri oggetti che potrebbero rappresentare pericolo;
- comportarsi in maniera disciplinata e rispettosa delle persone e dell'ambiente;
- informare tempestivamente l'insegnante in caso di infortunio o di malessere anche lieve;
- rispettare le norme igieniche.

Art. 20

Durante lo svolgimento delle lezioni agli alunni non è consentito:

- utilizzare la palestra e i suoi attrezzi in assenza dell'insegnante;
- usare gli attrezzi in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri;
- entrare negli spogliatoi, nei depositi o nei bagni senza l'autorizzazione di un docente;
- allontanarsi dalla palestra senza l'autorizzazione del docente;
- stazionare negli spogliatoi e nel cortile;
- consumare cibi in palestra o negli spogliatoi.

UTILIZZO E CONSERVAZIONE MATERIALE E AMBIENTI

Art. 21

I materiali e gli ambienti sono affidati agli insegnanti di educazione fisica che ne tutelano la correttezza di uso e ai collaboratori scolastici assegnati alla palestra che ne curano la buona conservazione.

Art. 22

Eventuali danni devono essere immediatamente segnalati per iscritto dagli insegnanti o dai collaboratori al personale di segreteria incaricato.

Art. 23

Ogni classe deve avvertire immediatamente all'inizio del proprio turno di lezione il docente di eventuali danni riscontrati in palestra, nei bagni o negli spogliatoi e segnalare tempestivamente quelli involontariamente procurati durante le proprie ore di lezione.

Art. 24

Ogni docente cura che gli attrezzi siano riposti ordinatamente e secondo gli accordi negli appositi spazi prima che le classi lascino la palestra. Durante le attività all'esterno ogni docente conta scrupolosamente gli attrezzi presi dal magazzino per esser sicuro di averli recuperati tutti al termine della lezione.

Art. 25

In casi particolari, e solo ed esclusivamente per attività scolastiche, l'attrezzatura può essere utilizzata al di fuori della palestra previa richiesta scritta del docente referente dell'attività e autorizzazione del Responsabile del Gruppo Sportivo d'Istituto.

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Art.26

Al presente regolamento deve essere assicurata ampia pubblicità; .Copia dello stesso deve essere inoltre sempre tenuta a disposizione del pubblico, anche sul sito web dell'istituto, perché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia.

RINVIO ALLE NORME GENERALI

Art. 27

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia urbanistico-edilizia, alla legge 7 agosto 1990 n. 41 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai regolamenti provinciali.

ENTRATA IN VIGORE

Art. 28

Il presente regolamento entra in vigore per l'anno scolastico in corso, secondo i termini e le modalità di approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

NORMA FINALE

Art.29

La premessa è parte integrante del presente regolamento.